

ALLEGATO B

(ESTRATTO DEL)

D.M. 26 ottobre 1994 n. 682 (pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1994 n. 291)

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 2000 n. 241, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

ART. 2 - Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera c) del D.P.R. 26 giugno 1992 n. 352, ed in relazione all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e per la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a. documentazione relativa a progetti di allestimento e ristrutturazione di edifici destinati alla conservazione di beni culturali con particolare riferimento alle planimetrie e ubicazione delle sale espositive e dei depositi, nonché degli impianti in genere e di quelli di sicurezza in particolare
 - b. documentazione relativa a progetti di restauro e/o ristrutturazione di edifici pubblici e privati con particolare riferimento alle planimetrie, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità
 - c. documentazione relativa alle richieste di scorta armata per il trasporto di beni culturali
 - d. documentazione relativa ai beni del demanio militare
 - e. documentazione relativa alla vigilanza sul commercio dei beni culturali, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e repressione della criminalità
 - f. documentazione relativa all'applicazione dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte), nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità
 - g. documentazione relativa a rapporti con autorità e organismi nazionali ed internazionali di polizia e con il comando carabinieri tutela patrimonio artistico.

ART. 3 - Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni e imprese

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera c) del D.P.R. 26 giugno 1992 n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni e imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a. documentazione riguardante il dipendente dell'amministrazione contenente notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria o comunque collegate alla sua persona
 - b. documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e le riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese
 - c. documentazione concernente lavori di commissioni e organi collegiali fino alla conclusione del relativo procedimento, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese
 - d. rapporti alla procura generale della Corte dei Conti e richiesta o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa sussistenza di responsabilità amministrative, patrimoniali, contabili o penali
 - e. atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale della Corte dei Conti, nonché alle competenti autorità giudiziarie
 - f. documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persona, gruppi, associazioni ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa
 - g. segnalazione ed atti istruttori in materia di esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attività istruttoria, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, gruppi, associazioni ed imprese.

ART. 4 - Esclusioni dal diritto di accesso già previste dal'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.